

REGOLAMENTO DELLA DIFESA DI UFFICIO

IL SISTEMA

A) Il Consiglio dell'Ordine predispone i seguenti elenchi separati per le difese di ufficio (penale), dinanzi al:

- 1) Tribunale ordinario ed uffici Gip
- 2) Tribunale Militare e Corte di Appello Militare e Tribunale di Sorveglianza Militare
- 3) Tribunale per i Minorenni e Corte di Appello per i Minorenni
- 4) Giudice di Pace penale
- 5) Organo competente per le convalide extra-comunitari
- 6) Tribunale di Sorveglianza e Magistrato di Sorveglianza
- 7) Tribunale Ordinario - sezione distaccata di Ostia
- 8) Giudice di Pace penale - sezione distaccata di Ostia

Gli elenchi sono aggiornati ogni tre mesi.

Sono iscritti, ove in possesso dei requisiti previsti dalla legge, a ciascun elenco, i difensori che ne fanno specifica richiesta attraverso apposita domanda.

Ciascun difensore, infatti, può chiedere di essere "iscritto" **ad uno o a tutti gli elenchi**, a sua scelta.

I praticanti avvocati abilitati non possono chiedere l'iscrizione agli elenchi a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 106 del 2010.

Il turno reperibilità non potrà essere svolto dagli avvocati stabiliti in quanto non sarà possibile, per le modalità con cui si svolge il turno, relazionarsi con l'avvocato di riferimento.

Le designazioni delle difese di ufficio per gli indagati ed imputati a piede libero avverrà con il sistema della rotazione automatica tra i nominativi di tutti gli iscritti a ciascun elenco per mezzo del servizio call-center.

Il Consiglio dell'Ordine predispone, altresì, per gli indagati, in stato di arresto o di fermo, turni giornalieri di reperibilità.

Il turno arrestati è previsto per il Tribunale Ordinario e per il Tribunale per i Minorenni.

Il predetto turno ha carattere giornaliero, con inizio della reperibilità, dalle ore 09.00 e terminerà alle ore 09.00 del giorno seguente.

1) Il Consiglio dell'Ordine predispone, infine, per ciascun elenco, turni giornalieri di difensori che dovranno garantire la propria reperibilità.

Sono predisposti registri di presenza per l'effettuazione del turno. (vedi capitolo controlli e sanzioni).

I turni sono così ripartiti:

Tribunale ordinario e Corte di Appello

- 14 difensori dinanzi al Tribunale in composizione Monocratica
- 5 difensori dinanzi il Tribunale in composizione Collegiale

- 2 difensori dinanzi al G.U.P. e G.I.P.
- 1 difensore dinanzi al Tribunale e Magistrato di Sorveglianza Tribunale Ordinario
- 1 difensore dovrà essere reperibile telefonicamente per le necessità difensive dinanzi alla Corte d'Assise e alla Corte d'Assise Appello
- 1 difensore dinanzi alla Sezione distaccata di Ostia.

Tribunale Militare e Corte di Appello Militare

- 1 difensore per l'udienza preliminare
- 1 difensore per l'udienza dibattimentale dinanzi al Tribunale Militare
- 1 difensore dinanzi alla Corte di Appello Militare e di Sorveglianza

Tribunale per i Minorenni

- 1 difensore per l'udienza preliminare
- 1 difensore per l'udienza dibattimentale dinanzi al Tribunale per i Minorenni
- 1 difensore dinanzi alla Corte di Appello per i Minorenni

Giudice di Pace

- 2 difensori (art. 97 IV comma c.p.p.)
- 1 difensore sezione distaccata Giudice di Pace di Ostia
- 2 difensori ufficio Giudice di Pace (civile) per convalide stranieri (art. 1 co. 2 D.L. 14.9.2004 n. 241)

OBBLIGHI DEL DIFENSORE DI UFFICIO

Il difensore nominato ai sensi dell'art. 97, 1° comma, c.p.p., che non si sia reso reperibile, non sia comparso o abbia abbandonato la difesa rendendo necessaria la nomina ex art. 97, 4° comma, c.p.p., incorre nelle sanzioni di cui al presente regolamento, salvo quanto disposto dall'art.105 c.p.p. .

- 1) Il difensore di ufficio deve dare immediato avviso all'assistito della facoltà di nominare in qualsiasi momento un difensore di fiducia e qualora ne ricorrano i presupposti accedere al patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 e successive modificazioni e deve informarlo che anche il difensore d'ufficio deve essere retribuito a norma di legge (art. 369 bis c.p.p. lett. d), e));
- 2) Il difensore che riceve un incarico professionale fiduciario ha l'obbligo di comunicare, tempestivamente, con qualsiasi mezzo, la nomina ricevuta e di

avvisare il cliente che è tenuto a corrispondere al difensore di ufficio gli onorari eventualmente dovuti per le prestazioni professionali già effettuate;

- 3) Il difensore di ufficio deve prestare il suo patrocinio e qualora ne sia impedito, deve tempestivamente comunicare la sua assenza, allo scopo di consentire una tempestiva sostituzione.
- 4) La difesa d'ufficio costituisce un dovere al quale occorre ottemperare con la massima **dignità, serietà, puntualità, correttezza e lealtà**. Gli iscritti agli elenchi dei difensori di ufficio devono dimostrare la disponibilità ad assicurare la necessaria collaborazione al fine di evitare difficoltà alla naturale celebrazione dei processi.

IL DIFENSORE D'UFFICIO DI TURNO REPERIBILITA'

Il difensore di turno verrà destinato al primo magistrato che ne farà richiesta in quanto ritiene, a seguito di duplice assenza, di revocare il difensore di ufficio originariamente designato e di procedere a nuova nomina in favore del difensore di turno che sarà pertanto designato ex **art. 97, comma 1, c.p.p.**

Il difensore di ufficio è soggetto ai seguenti obblighi:

- a. Il difensore di turno deve garantire la reperibilità, dalle ore 9,00, segnalando la propria presenza presso gli uffici preposti per il ricevimento della firma di seguito meglio specificati;
- b. Il difensore deve comunicare tempestivamente eventuali cause di impedimento di effettuazione del turno (non sono ammesse giustificazioni se non per gravissimi motivi legati al caso fortuito o alla forza maggiore);
- c. Le eventuali sostituzioni nel turno devono essere effettuate solamente da avvocati iscritti nell'elenco dei difensori d'ufficio, così come previsto dall'art. 97 4° comma, ultimo periodo c.p.p., laddove si prevede che: *“Nel corso del giudizio può essere nominato sostituto solo un difensore iscritto nell'elenco di cui al comma 2°”*. In questo caso, sarà il sostituto ad apporre la firma nel registro, con l'indicazione del proprio nominativo;
- d. Il difensore di ufficio dovrà sollecitare il giudice a limitare il ricorso alle sostituzioni ex art. 97, comma 4, c.p.p. in nome della effettività della difesa tecnica, chiedendo, in caso di duplice assenza del difensore d'ufficio originariamente designato, di essere nominato a titolo definitivo ai sensi del 1 comma dell'art. 97, c.p.p. con revoca del difensore d'ufficio assente.
- e. Il difensore di ufficio, regolarmente iscritto nell'apposito elenco, ha il dovere di attenersi al presente regolamento ed a quanto stabilito dall'art. 30 disp. att. c.p.p. .

Il difensore di **TURNO ARRESTATI** ha l'obbligo dell'effettiva reperibilità, dalle ore 9,00 del giorno indicato alle ore 9,00 del giorno successivo. Ha, altresì, l'obbligo di comunicare al Consiglio dell'Ordine l'utenza o le utenze telefoniche, ove potrà essere rintracciato durante il turno.

Il difensore di turno arrestato assente nel successivo giudizio direttissimo sarà immediatamente sostituito da un difensore di turno reperibilità che verrà nominato ai sensi dell'art. 97, comma 1, c.p.p.

ADEMPIMENTI RICHIESTI PER L'ISCRIZIONE NEGLI ELENCHI DEI DIFENSORI DI UFFICIO

Secondo quanto previsto dall'art. 29 disp. Att. C.p.p.:

- 1) Il Consiglio dell'Ordine Forense *“predispone ed aggiorna almeno ogni tre mesi l'elenco alfabetico degli iscritti negli albi disponibili ad assumere difese di ufficio”*
- 2) Per l'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 97 c.p.p. è *“necessario il conseguimento di attestazione di idoneità rilasciata dall'Ordine Forense di appartenenza al termine della frequenza di corsi di aggiornamento professionale”*
- 3) I difensori possono, tuttavia, essere iscritti nell'elenco, a prescindere del requisito di cui al conseguimento di attestazione di idoneità di cui al punto sub. 2), *“dimostrando di avere esercitato la professione in sede penale per almeno due anni, mediante la produzione di idonea documentazione”*. Secondo il Consiglio dell'Ordine di Roma deve intendersi per *“idonea documentazione”* la produzione di almeno **dieci processi o procedimenti Camerali, all'anno per “almeno due anni”**. La produzione documentale può consistere nei verbali di udienza, o di atti ritualmente depositati idonei a dimostrare l'effettiva partecipazione del difensore al processo

CONTROLLI E SANZIONI

Il Consiglio dell'Ordine vigila sul rispetto della legge, dei principi di correttezza deontologica e di diligenza, nonché delle disposizioni del presente regolamento.

- 1) Per verificare il rispetto degli obblighi relativi ai turni di reperibilità, il Consiglio dell'Ordine predispone appositi registri, che dovranno essere sottoscritti dal difensore di ufficio, al momento dell'inizio e fine del “turno”.

I registri sono messi a disposizione e tenuti :

- presso la Camera Penale e presso l'ANF (Associazione Nazionale Forense) per la firma di “inizio e fine” turno per il Tribunale Ordinario, Corte d'Appello ed ufficio G.U.P., secondo gli orari stabiliti dai relativi uffici, a cui ci si potrà, indifferentemente, rivolgere;

- per tutti gli altri turni i difensori firmeranno presso le Cancellerie relative agli uffici giudiziari di competenza, come precisato e comunicato dall'autorità giudiziaria, affidataria del registro, al momento dell'inizio del turno;

- 2) Il Consiglio dell'Ordine, nell'ambito dell'aggiornamento e predisposizione trimestrale dell'elenco dei difensori di ufficio, effettuerà controlli e verifiche delle assenze ingiustificate dei medesimi difensori.

- 3) Per le assenze ingiustificate, in numero superiore a due in un anno, è prevista la sanzione della sospensione dall'elenco per un minimo di tre mesi.
- 4) Il Consiglio dell'Ordine, verificata la violazione degli obblighi richiamati nel presente regolamento da parte del difensore di ufficio, dispone la sospensione dell'iscritto dall'elenco dei difensori di ufficio per un periodo non inferiore ai sei mesi.
L'irrogazione di un secondo provvedimento di sospensione, considerata anche la natura delle violazioni, determina la cancellazione da tutti gli elenchi di cui al comma precedente, ed il divieto di reinscrizione per un anno.
- 5) Tutti gli avvocati sono tenuti ai doveri :
 - a) di probità, dignità e decoro (art. 5 Codice deontologico forense);
 - b) di lealtà e correttezza (art. 6, ivi);
 - c) di fedeltà, nello svolgere la propria attività professionale (art. 7, ivi);
 - d) di diligenza nell'adempire i propri doveri professionali (art. 8, ivi);
 - e) di segretezza e riservatezza (art. 9, ivi);
 - f) di indipendenza con il dovere di difendere la propria libertà da pressioni o condizionamenti esterni (art. 10, ivi);
 - g) di competenza (art. 12, ivi);
 - h) di aggiornamento professionale (art. 13, ivi).
- 6) Tra i doveri ricorre **l'obbligo di indossare la toga** durante l'espletamento della attività professionale.